

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021-2023

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d. lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti di bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lg. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. Previsioni di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economicopatrimoniale
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

5. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
6. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
7. l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
9. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n.1 - Annualità)

il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n.2 - Unità)

□□il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n.3 - Universalità)

□□tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n.4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'introduzione, a decorrere dal 01.01.2021, del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte **entrata** e per la parte **spesa**.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021–2023 chiude con i seguenti totali a pareggio:

- Anno 2021 € 3.826.707,14
- Anno 2022 € 1.991.372,95
- Anno 2023 € 1.641.372,95

Dall'esercizio 2016 è stato introdotto il bilancio di cassa e il bilancio comunale riporta in entrata nell'esercizio 2020 il fondo di cassa iniziale (definitivo) pari ad € 1.571.750,52.

Il bilancio di previsione relativo al triennio 2021–2023 verrà approvato entro il 30.04.2021 (termine inizialmente prorogato con legge statale al 31.01.2021 e successivamente con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 al termine odierno e poi nuovamente con l'articolo 30, comma 41, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021), perciò è stato predisposto nel rispetto delle leggi di stabilità per l'anno 2021 statale e regionale, tenendo conto delle novità previste dalla legge di bilancio 2019 e dalle sentenze n. 247/2017 e 101/2018 della Corte costituzionale.

Il pareggio di bilancio di previsione 2021–2023 è stato conseguito in applicazione delle seguenti scelte politiche:

- Conferma delle aliquote e/o tariffe delle entrate tributarie ed extratributarie, così come approvate per l'esercizio 2020, inclusa provvisoriamente anche la TARI, visto che non è stato ancora approvato in base alle nuove regole del MTR da parte dell'Ausir il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO della TARI dell'anno 2021;

- A decorrere dal 1.1.2021, in base alla legge 160/2019 art. 1 cc. 816-847, viene istituito il *cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.* Le tariffe della nuova entrata di natura patrimoniale sono state calcolate nella misura atta a garantire al bilancio 2021-2023 la parità di gettito degli anni precedenti, seppure l'entrata prevista in bilancio è stata prudenzialmente ridotta. Al momento infatti lo stanziamento in entrata per detto canone è pari a zero, in attesa della deliberazione di giunta che determinerà le tariffe.

- Nel bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Monrupino viene mantenuta invariata l'aliquota IMU dell'anno 2020, nonché l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., confermando la soglia di esenzione di per i redditi complessivi imponibili IRPEF inferiori o pari ad Euro 20.000,00 (ventimila) e con le aliquote determinate nelle seguenti misure:

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): 0,60
Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (%): 0,65
Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (%): 0,70
Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (%): 0,75
Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%): 0,80

- *Per quanto riguarda le entrate in senso generale, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito;*

- La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.), di quelle consolidate e necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali, delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

- Nel triennio 2021-2023 non sono previste nuove assunzioni.

- Si dà atto dell'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

- Il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il conseguimento del saldo non negativo tra entrate e spese finali, la riduzione del debito residuo rispetto all'esercizio precedente e il monitoraggio per il la riduzione ed il contenimento della spesa del personale, per rientrare nelle soglie limite, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

- Nel bilancio è stato previsto in entrata il trasferimento regionale 2021-2023, in base alla legislazione vigente. Il trasferimento regionale principale è il fondo unico comunale, in cui sono confluiti tutti i trasferimenti transitori e di perequazione. Tra le spese è previsto lo stanziamento per il concorso alla finanza pubblica a carico del Comune di MONRUPINO, che ammonta ad Euro 167.323,39 Euro.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (FCDE)

Accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice**, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

**

(" Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un

fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della

predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si

provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione

nella Nota integrativa al bilancio.

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti,

considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno

precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un

anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi

contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e

agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la

media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata

o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia

esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli

incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la

quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli

stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle

medie di cui al punto 2).

E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.

Esempio: se per le entrate riguardanti "Proventi da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione

delle irregolarità e degli illeciti", nel quinquennio precedente la percentuale media di incasso è stata del 55%,

la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrata è determinato applicando la percentuale del 45% (100 - 55) all'importo degli stanziamenti riguardanti i "Proventi da famiglie derivanti

dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti".

Le percentuali determinate con il procedimento sopra descritto sono utilizzate per la determinazione degli

accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio

di previsione.)"

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato

in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 882 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) che prevede: "Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo»."

In linea generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazioni alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

- 1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti di dubbia e difficile esazione;**
- 2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media aritmetica sui totali;**
- 3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per quanto riguarda le entrate tributarie – Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati, l'importo obbligatorio da accantonare ed effettivamente accantonato per l'anno 2021 è pari a Euro 12291, cioè il 6,08% della somma TOTALE del Titolo 1.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie – Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni l'importo obbligatorio da accantonare per l'anno 2021 è pari a Euro 536,00, cioè il 2,98% delle somme stanziate nel bilancio per il titolo in parola.

Con il FCDE 2021-2023 si è provveduto all'accantonamento totale (100%) delle somme calcolate

con il metodo della media aritmetica previsto dalla legge per il Titolo I°, e tra le sue medie aritmetiche (sui totali e sui rapporti) si è scelto l'importo calcolato in base media aritmetica sui totali, in quanto superiore agli importi calcolati con la media aritmetica sui rapporti.

Per le Entrate del titolo III° invece si è adottata la media ponderata sui rapporti in quanto si è dimostrata, nei risultati prodotti, superiore alle altre.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

In sede di rendicontazione 2020 verrà accantonato un fondo rischi per l'importo relativo al contenzioso di cui alla deliberazione della Giunta n° 59 dd 20/11/2020.

Non si hanno invece notizie su nuova cause per cui accantonare nel bilancio di previsione 2021-23 appositi fondi rischi.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora disponibili i dati definitivi delle Società, al momento questo fondo non è stato costituito.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. – punto 5.2, lettera i) non è stato costituito un fondo vero e proprio per l'“Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco” in quanto ogni anno si provvede in corso d'anno all'impegno di tale importo, che a fine anno o in sede di consuntivo viene cancellato ed il relativo ammontare viene annualmente accantonato nel risultato di amministrazione.

4. Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli

finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata non è tenuto all'accantonamento al FGDC, poichè gli indicatori di cui ai capoversi precedenti riportano le seguenti grandezze:

Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data: 05/04/2021

Tempo medio ponderato di pagamento: 33 giorni

Tempo medio ponderato di ritardo: -7 giorni

5. Fondi di riserva e di cassa

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste, e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 1,93% per il 2020, 0,40% per il 2021 e 0,41% per il 2022.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di €. 38727,87 allo 1,15% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) Nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) Derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) Derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione;
- d) Derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – dato relativo al rendiconto ufficiale dell'anno 2019 (principio 3.3) – maggiorato dei residui attivi presunti soggetti al FCDE al 31.12.2020 con copertura totale degli stessi;
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2020 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2021-2023 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione (né vincolato né libero).

Al risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020, del tutto provvisorio, sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come indicato nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegata al bilancio di previsione 2021-2023:

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	956.575,79
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	1.848,75
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020	2.330.191,12
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	2.084.426,17
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	

1.204.189,49

(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	68.890,54
= A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020	1.135.298,95

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) 0,00

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

	Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 2020	65.406,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 68.684,46

B) TOTALE PARTE ACCANTONATA 134.090,46

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 349.020,65

Vincoli derivanti trasferimenti 19.715,20

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 1.688,82

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) TOTALE PARTE VINCOLATA 370.424,68

Parte destinata agli investimenti

D) TOTALE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 33.372,99

E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)

597.410,82

F) DI CUI DISAVANZO DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

**Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto
0,00**

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli Enti Locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2021-2023, il FPV è stato quantificato per la parte corrente nella somma di Euro 11.746,21 per competenze e oneri dei lavoratori del progetto CANTIERI di LAVORO;

e per la parte capitale

nella somma di Euro 16.470,68 per il relamping del Municipio;

nella somma di Euro 40.673,65 per l'adeguamento impianto fognario presso le scuole a Col;

Per quanto riguarda gli altri impegni/accertamenti da spostare tramite il fondo, vi si provvederà in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria per gli anni 2021-2023 non è previsto alcun intervento di investimento finanziato con ricorso all'indebitamento. Tutte le opere pubbliche programmate verranno finanziate con risorse proprie o con trasferimenti pubblici. Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione ed alla deliberazione giunta di Approvazione del Piano Triennale Opere Pubbliche 2021-2023.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Il Comune di MONRUPINO non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I dati contabili inseriti nello schema di Bilancio e negli altri documenti e atti programmatici a cura del Servizio Finanziario, derivano da informazioni fornite dai singoli Responsabili in virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 153 del TUEL.

Precisato, inoltre, che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato compilato e redatto ai sensi dell'art. 170 TUEL, comprensivo del Programma triennale delle opere pubbliche, del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, della programmazione triennale del fabbisogno di personale e della programmazione di acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022.

Al bilancio non vengono allegati i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione, in quanto l'Ente si avvale della facoltà di poter omettere detti allegati, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del Dlgs 118/2011 e s.m.